



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

Sindacato Autonomo Bancari di Perugia e Terni

Via Manzoni 73 – 06135 Ponte San Giovanni (PG)

Tel.: 075.572.82.44 Fax: 075.630.98.43 E-mail: fabi@fabiumbria.it

Congedi Parentali aggiuntivi o Bonus Baby Sitting

Decreto n.18 del 17.3.2020 "CURA ITALIA"

PREMESSA

La circolare operativa prevista dal Decreto 18/2020 non è stata ancora pubblicata, ma è uscito il Messaggio Operativo INPS n.1281 del 20/3/2020 che fornisce le prime indicazioni.

Riepilogo della norma:

CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI al 50% di retribuzione

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire **per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità** accertata (Legge 104), di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50% della retribuzione** e la piena contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori** ed è **subordinata** al fatto che nel nucleo familiare **non vi sia uno dei due genitori beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, **disoccupato o non lavoratore**.

In alternativa al congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di **un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo di € **600**.

Fermo restando quanto sopra, i genitori con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni hanno diritto ad un congedo parentale NON RETRIBUITO per il periodo di sospensione dell'attività scolastica, a patto che l'altro genitore non sia destinatario di misure di sospensione dell'attività lavorativa o sia inoccupato.

INDICAZIONI OPERATIVE del Messaggio INPS n. 1281

Smentendo le dichiarazioni dello stesso Presidente dell'INPS dei giorni scorsi, riprese anche dall'ANSA, relativamente al congedo parentale straordinario: *"la richiesta può intanto essere fatta direttamente all'azienda che non può rifiutarlo"*, lasciando intendere che ci potesse essere una procedura semplificata con la semplice formalizzazione della richiesta al proprio datore di lavoro, senza necessità di preventiva richiesta all'INPS, il messaggio contiene invece l'indicazione che:

- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" (con figli fino a 12 anni) possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda.

I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel nuovo congedo straordinario retribuito al 50%.

Fanno eccezione le domande **per i figli maggiori di 12 anni portatori di handicap** che solo con la nuova previsione possono usufruire dei congedi parentali, che **potranno farlo successivamente** (previo aggiornamento della procedura informatica INPS) **anche con data retroattiva.**

Questa indicazione **potrebbe** però consentire una interpretazione estensiva del messaggio operativo per tutti, intendendo che nelle more del perfezionamento della domanda (online sul sito dell'INPS con PIN/SPID o tramite patronato), sia possibile comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di usufruire del congedo parentale straordinario e presentare solo successivamente la relativa documentazione, dal momento che la procedura INPS consente l'inserimento della domanda anche successivamente alla fruizione, indicando la data di inizio del congedo retroattiva.

E' opportuno però verificare preventivamente con il datore di lavoro questa **disponibilità** che si basa sull'interpretazione di un messaggio operativo e non sulla circolare ufficiale INPS (per esempio Unicredit ha già concesso tale operatività già da alcuni giorni ancor prima del Messaggio Operativo INPS).

Il Messaggio non chiarisce come possono fare domanda i genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dai congedi parentali ordinari, limitandosi a elencarli tra gli aventi diritto con l'indicazione "con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19".

Invece per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni (congedo non retribuito) viene indicato che "devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS".

Ribadiamo le indicazioni già espresse nella precedente informativa:

In ragione del previsto notevole flusso di domande che perverranno all'INPS tramite i patronati (noi abbiamo convenzione gratuita con EPACA-COLDIRETTI) **chi è interessato deve tener conto di possibili difficoltà di accesso alla domanda presso questi ultimi.**

A tale proposito vi invitiamo a **valutare la possibilità di inserire la domanda in proprio** sul sito INPS tramite PIN INPS o SPID.

A chi non avesse ancora le credenziali per nessuna delle due modalità, consigliamo di **valutare l'attivazione dello SPID**, tramite inserimento online dei dati personali e identificazione via webcam (normalmente a pagamento con costi tra i 10 e i 20-25 euro, ma con immediatezza e volendo anche tramite la fotocamera dello smartphone) o identificazione presso specifici punti convenzionati (Uffici Postali, tabaccai...).

Potete consultare la tabella con il riepilogo dei provider con le modalità di attivazione a questa pagina dell'Agenzia per l'Italia Digitale: www.spid.gov.it/richiedi-spid

Aggiungiamo alcune indicazioni per chi si è già attivato e vuole procedere con l'inserimento della domanda sul sito dell'INPS; oltre all'inserimento dei dati anagrafici del richiedente, del coniuge e del figlio, è necessario preventivamente procurarsi:

- In caso di **coniuge lavoratore dipendente: matricola INPS del suo datore di lavoro (di solito desumibile da una busta paga o dalla CU – sezione dati previdenziali)**
- In caso di **periodi di congedo già richiesti, la data dell'ultimo giorno fruito**

Nota finale: i dipendenti lavoratori pubblici (nel caso di domanda di coniuge di lavoratore bancario in questa situazione) non devono presentare domanda all'INPS ma alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni da essa fornite.

BONUS PER I SERVIZI DI BABY SITTING (misura alternativa ai congedi parentali straordinari)

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un **massimo di 600 euro per famiglia, in alternativa al congedo parentale straordinario** (è incrementato a 1.000 euro per alcune categorie impegnate nell'emergenza COVID-19 come medici, infermieri, tecnici di laboratorio, operatori socio sanitari, comparto sicurezza e soccorso pubblico.....).

Il messaggio operativo, pur indicando che **la domanda dovrà essere fatta “avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto”**, già spiega che **sarà erogato tramite libretto famiglia** di cui all'art. 54-bis della L. 50 del 24/4/17 (strumento che ha sostituito dal 2017 i vecchi voucher INPS per il pagamento dei collaboratori familiari).

Come indicazione viene data la prima settimana di aprile sia per la modulistica che per l'implementazione informatica nella sezione “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” -> “Bonus servizi di baby-sitting”.

Nel frattempo però chi prevede di fruirne può già registrarsi come utilizzatore del libretto famiglia sul sito dell'INPS nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali.

Parimenti **devono registrarsi come prestatori sulla stessa piattaforma INPS i soggetti che prestano i servizi di baby sitting**, quindi se già si è individuato chi dovrà fornire tale servizio è opportuno invitarlo da subito a registrarsi.

Perugia, 21 Marzo 2020

FABI S.A.B. di Perugia e Terni
La Segreteria Provinciale